

Umbria

L.R. 12-7-2013 n. 13

Testo unico in materia di turismo.

Publicata nel B.U. Umbria 17 luglio 2013, n. 32, S.O. n. 1.

Articolo 3 *Funzioni della Regione.*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dal presente testo unico, e in particolare:

a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all'estero, anche in forma integrata, l'immagine unitaria e complessiva della Regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali;

d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli *standard* di qualità delle strutture;

e) stabilisce indirizzi, criteri e *standard* dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;

f) svolge azioni volte alla promozione dell'innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alle lettere d) ed e);

g) individua le procedure per l'abilitazione professionale di cui all'articolo 72;

h) individua i requisiti ai fini dell'esercizio dell'attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le *pro-loco*;

i) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l'uso;

l) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

m) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.

2. La Regione concorre alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.

3. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla [legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1](#) (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

4. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso l'*Information Communication Technology* regionale. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.

5. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#) (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.

Articolo 5 *Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:
 - a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi;
 - b) vigilanza e controllo sulle attività delle associazioni *pro-loco*.

Articolo 14 *Associazioni pro-loco.*

1. Le *pro-loco* sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.
2. L'iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all'attività delle singole *pro-loco*.
3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell'erogazione dei contributi per l'attività delle *pro-loco*.
4. Con norme regolamentari la Regione disciplina l'iscrizione delle *pro-loco* nell'elenco provinciale, nonché i criteri per l'erogazione e concessione di contributi di cui all'[articolo 4](#), comma 3, lettera e).

Articolo 90 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria ed alla qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza.
2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:
 - a) l'elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l'indicazione delle priorità di cui all'articolo 79 la natura e l'importo dei lavori ammessi a contributo, l'ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 83;

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta dalle Unioni speciali sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;

c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni *pro-loco*.

3. Ogni due anni, entro il 31 luglio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:

a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;

b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell'accoglienza e il miglioramento dell'offerta turistica.

4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Articolo 91 *Norme transitorie e finali.*

1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali sono effettuati ai sensi della [legge regionale 9 luglio 2007, n. 23](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

2. Fino all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 i procedimenti relativi alle professioni turistiche, ivi compresi gli esami di abilitazione, alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, nonché alle associazioni *pro-loco*, sono svolti dalla struttura regionale competente ai sensi del presente testo unico.

3. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla [L.R. 18/2011](#), le funzioni conferite dall'articolo 6 del presente testo unico sono esercitate, secondo la rispettiva competenza, dagli ATI ai sensi dell'[articolo 16 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11](#) (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) e dai Comuni competenti per territorio.

4. Le *country house* - residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d'epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della [L.R. n. 18/2006](#), continuano ad esercitare l'attività in base ai criteri fissati dalla normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della stessa [L.R. n. 18/2006](#).

5. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N e O, allegate alla presente legge.

6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

7. Laddove disposizioni di legge o regolamenti o atti amministrativi dispongano un rinvio a norme della [L.R. n. 18/2006](#), tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente testo unico.